



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice monocratico Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso rubricato al n. 30359 del registro di segreteria, fascicolo istruttorio I00026/2020 depositato in data 29 settembre 2022 con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, di ordinare, previa fissazione del termine e previa fissazione della Camera di Consiglio, al Tesoriere del Comune di Introbio, individuato nella Deutsche Bank S.p.a – C.F. 01340740156, con sede legale in Piazza del Calendario 3 Milano – in persona del legale rappresentante p.t., il conto giudiziale ex art. 226 d.lgs. n. 267/2000, per le annualità 2014 -2015- 2016-2017 e 2018;

Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile.

Visti gli atti di causa;

Udita, nella Camera di consiglio del 10 marzo 2023, il Pubblico ministero Selene F. Lupacchini

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione dei conti giudiziali sopra

	indicati.	
	Con decreto n. 42 del 21 ottobre 2022 il giudice monocratico ha fissato il	
	termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto stesso	
	per il deposito del conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario sopra	
	indicated.	
	Con nota datata 29 dicembre 2022 il Sindaco, il Segretario Generale ed il	
	responsabile finanziario del prefato Comune hanno evidenziato che la	
	notificazione del ricorso è stata effettuata solo in data 5 dicembre 2022 per	
	asserito ritardo imputabile ad un dipendente Comunale.	
	Dai controlli effettuati, poi, è emerso che l'agente contabile ha regolarmente	
	depositato i propri conti presso l'ente locale nei termini normativamente	
	prescritti e che, tuttavia, la responsabile del servizio finanziario p.t. ha	
	omesso di ottemperare ai compiti prescritti dalla disciplina vigente, e, quindi,	
	di procedere alla parificazione, all'inserimento di tali conti nel rendiconto	
	comunale ed al deposito degli stessi presso questa Sezione,	
	Hanno, inoltre, evidenziato, conseguentemente, che anche l'organo di	
	revisione contabile ha, nelle varie annualità, omesso di vigilare su tale	
	adempimento e che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del	
	26.05.2015 relativa al rendiconto 2014 attesterebbe falsamente l'avvenuta	
	parifica dei conti degli agenti contabili e del Tesoriere comunale.	
	Hanno, poi, evidenziato, di aver trasmesso le delibere di parificazione dei	
	conti richiesti del 29 dicembre 2022.	
	I conti giudiziali, poi, sono stati materialmente trasmessi in data 25 gennaio	
	2023.	
	Alla Camera di consiglio, svoltasi con la presenza della Procura regionale	

COMUNE DI INTROBIO
 Protocollo Arrivo N. 1819/2023 del 28-03-2023
 Allegato 1 - Class. 4.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

del 10 marzo 2023, il rappresentante della Procura regionale, ha preso atto del deposito effettuato, ed ha chiesto l'applicazione della sanzione pari ad € 1.000,00 nei confronti il responsabile del procedimento in servizio al momento del deposito dei conti, individuato nel responsabile del servizio finanziario, Dott.ssa Magni Marinella, tenuto, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del regolamento di contabilità del Comune di Introbio ad effettuare il deposito, non ravvisando responsabilità nei confronti dell' attuale responsabile del procedimento in quanto il ritardo nella trasmissione sarebbe stato causato dalle difficoltà organizzative dell'ente che si è prodigato per colmare le precedenti lacune.

Va precisato, infine, che il conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2018 che presentava un problema tecnico di apertura del relativo file, è stato, poi, inviato in data 10 marzo 2023, immediatamente dopo alla celebrazione della suindicata Camera di consiglio.

DIRITTO

In primo luogo questo giudice prende atto dell'avvenuto deposito dei conti, corredate dalla delibera di parificazione, anche se non risulta depositata la relazione dell'organo di controllo di cui all'at.139 comma 2 c.g.c.

Al riguardo deve rilevarsi che la relazione in questione, come chiarito anche dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, si riconduce alla normale attività assegnata dal Collegio dei revisori dei conti (Sez. riun. 6 marzo 2018, n. 2/2018/Cons).

Ritiene, tuttavia, questo Giudice che tale carenza potrà essere rilevata dal magistrato relatore in sede di esame del conto ex art.145 c.g.c , ai fini di una sua eventuale valutazione di irregolarità e non inficia, quindi, il presente

giudizio.

Ciò premesso, tenuto conto anche di quanto statuito anche dalla recente

giurisprudenza contabile secondo la quale il giudizio per resa di conto

“...seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto

vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la

quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che,

in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una

sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di

un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c.) ” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31

dicembre 2020, n.198), deve procedersi, alla definizione del giudizio, con

pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Con riferimento alla richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura

regionale, ritiene questo Giudice che la stessa, formulata nei confronti del

responsabile finanziario che non ha proceduto, negli anni pregressi, al

deposito dei conti presso questa Sezione non possa trovare accoglimento,

essendo, la sanzione predetta, correlata al mancato rispetto del termine

perentorio indicato nel decreto con il quale viene chiesto il deposito dei conti

e non può essere afflitta a soggetti non coinvolti, soggettivamente,

nell’instaurato procedimento giurisdizionale.

Nel caso di specie, fra l’altro, la dott.ssa Magni Marinella non ricopre più il

ruolo di responsabile del servizio finanziario all’interno dell’ente e, quindi,

non avrebbe potuto materialmente ottemperare alla disposizione di questo

giudice formulata con il decreto n.42/2022

La sanzione, quindi, al limite, potrebbe essere irrogata nei confronti

dell’attuale responsabile del procedimento in ragione della perentorietà del

	termine fissato per il deposito del conto.	
	Tuttavia questo Giudice ritiene condivisibili le considerazioni formulate	
	dalla Procura, sopra meglio esposte e, pertanto, ritiene non sussistenti le	
	condizioni per l'irrogazione della sanzione.	
	Con riferimento, poi, all'asserita falsa attestazione contenuta della	
	deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 26 maggio 2015, si dispone la	
	trasmissione della nota del Comune di Introbio e dell'allegata deliberazione	
	del Consiglio Comunale alla competente Procura della Repubblica presso il	
	Tribunale per gli eventuali adempimenti di competenza, sebbene si ritiene	
	che tale incumbente debba essere già stato posto in essere dai firmatari della	
	nota.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per la resa dei conti in	
	epigrafe per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore per il loro concreto esame.	
	Nulla per le spese di giudizio	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Il Giudice Monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il giorno 24/03/2023	
	Il Direttore di Segreteria	
	Salvatore Carvelli	
	5	

COMUNE DI INTROBIO
 Protocollo Arrivo N. 1819/2023 del 28-03-2023
 Allegato 1 - Class. 4.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

firmato digitalmente

COMUNE DI INTROBBIO
Protocollo Arrivo N. 1819/2023 del 28-03-2023
Allegato 1 - Class. 4.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Segreteria Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia per COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n. 6 pagine.

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis " duplicati e copie informatiche di documenti informatici", che la presente copia digitale è tratta dall'originale informatico conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale ed è conforme all'originale informatico, in tutte le sue componenti.

Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lombardia.

Milano, lì 24/3/2023

Il Direttore della Segreteria

Dott. Salvatore Carvelli

Documento Firmato digitalmente